

OGGETTO	CPB 2025-2026 – IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DOPO IL “CORRETTIVO”
RIFERIMENTI	Art. da 7 a 10 del D.lgs. “Correttivo” (bozza) – Art. da 6 a 38, Dlgs n. 13/2024
CIRCOLARE DEL	12/06/2025

Sintesi: il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il testo definitivo del cd. “Secondo Correttivo” della Riforma fiscale, che ha modificato la disciplina del CPB del prossimo biennio.

Segue una disamina ragionata delle novità intervenute, con particolare riferimento alle limitazioni all'applicazione della flat tax incrementale, alle limitazioni imposte al calcolo del reddito proposto, nonché alle nuove cause di esclusione, cessazione e decadenza dal CPB 2025-2026.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legislativo “correttivo” della Riforma fiscale, in attesa di pubblicazione in G.U. (si tratta del 2° correttivo, dopo il DLgs n 108/2024).

Tra le disposizioni più rilevanti vi è la modifica alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026, riepilogate nella [RF-fl 106/2025](#).

Di seguito si approfondiscono gli aspetti più rilevanti delle novità introdotte.

Si ricorda che l'adesione al CPB 2025-2026:

- è riservata ai soli **soggetti ISA** che **non hanno aderito al precedente CPB 2024-2025**
- dovrà intervenire **entro il prossimo 30 settembre 2025**.

FLAT TAX INCREMENTALE

L'art. 8 del correttivo introduce una limitazione all'applicazione della cd. “flat Tax Incrementale”, ci cui all'art. 20-bis del Dlgs 13/2024.

Come noto, si tratta di imposta sostitutiva (dei redditi e dell'Irap):

- la quota è differenziata in ragione del **punteggio Isa** ottenuto sul **periodo d'imposta antecedente al biennio** (2024, nel caso di specie), secondo la seguente scaletta:

Punteggio ISA 2024	Aliquota flat tax
< 6	15%
≥ 6 e < 8	12%
≤	10%

- da applicare alla eccedenza tra il reddito concordato sul singolo periodo del biennio (indicato nel prospetto CPB di adesione) ed il reddito “normalizzato” dichiarato per il periodo d'imposta precedente (2024, nel caso di specie).

Si tratta di un'imposta che va determinata solo “a saldo”. Infatti (v. [RF-fl 108/2025](#)):

- per quanto, con riferimento alla prima annualità del biennio (2025) risulti dovuta una maggiorazione dell'acconto (se determinato col criterio storico) con applicazione dell'aliquota del 10% sul medesimo ammontare
- si tratta, comunque, di un acconto dalle imposte sui redditi (non della flat tax incrementale).

LA NOVITÀ DEL CORRETTIVO

Il decreto correttivo prevede che la flat tax:

- sia applicabile nei limiti dell'eccedenza (calcolata come indicato) **non superiore a € 85.000**
- al di sopra della quale detta eccedenza risulterà tassata:
- **per soggetti IRPEF**: con un'**aliquota di 43%** (pari all'aliquota riferita allo scaglione maggiore Irpef)
 - **per soggetti IRES**: con un'**aliquota del 24%** (pari all'ordinaria aliquota IRES).



Soggetti trasparenti: la verifica del superamento del limite, riferita all'eccedenza, di € 85.000 va effettuata da parte della società di persone/studio associato o Srl trasparente.

Esempio1

La Alfa Srl (che non ha aderito al CPB 2024-2025) intende aderire al CBP 2025-2026.

La società presenta la seguente situazione reddituale:

- sul 2024: dichiara
 - ✓ un reddito di **€ 1.000.000**, (che incorpora una perdita su crediti di €. 50.000), sul quale è dovuta un'IRES 2024 di € 240.000
 - ✓ ottiene un punteggio ISA di 5
 - ✓ il reddito proposto determinato dal software Il tuo Isa 2025 CPB è pari a 1.200.000 per il 2025 e di €. 1.300.000 per il 2026; la società decide di aderire.

Acconto (col criterio storico) 2025:

- acconto dovuto €. 240.000 (100% dell'Ires dovuta per il 2024), da versare in 2 rate
- maggiorazione: $10\% \times [1.200.000 - (1.000.000 + 50.000)] = € 15.000$

per un totale di €. 255.000

- sul 2025 e 2026: la Srl :
 - ✓ determina un reddito rispettivamente, di €. 1.350.000 e di €. 1.400.000
 - ✓ senza presentare elementi da "normalizzare".

Procede, pertanto, a determinare le seguenti imposte dovute:

1° -flat tax incrementale:

	Reddito concordato	Reddito 2024 normalizzato	Eccedenza risp. al 2024	Eccedenza massima	Eccedenza applicabile	Regime opzionale	
						Aliq.	Imp. sostit.
Periodo 2025	1.200.000	1.050.000	150.000	85.000	85.000	10%	8.500
Periodo 2026	1.300.000	1.050.000	250.000	85.000	85.000	10%	8.500

2° - Imposte sull'eccedenza dal limite di €. 85.000:

	Ecced. oltre il limite	Aliq. applicabile	Imposta
Periodo 2025	65.000	24%	15.600
Periodo 2026	165.000	24%	39.600

3° - Imposta sul reddito:

	Redd. imponib.	Aliq. Ires	Ires
Periodo 2025	1.050.000	24%	252.000
Periodo 2026	1.050.000	24%	252.000

Saldo a debito:

Acc. vers. (incl. magg. 10% sul 2025)	SALDO Ires	Flat tax increm.
255.000	12.600	8.500

Si noti che l'eccedenza tra i redditi effettivi ed i redditi imponibili sfugge da qualsiasi tassazione (sono rispettivamente pari a €. 150.000 per il 2025 e €. 100.000 per il 2026).

Acconto 2026

Si ritiene che anche l'imposta applicata sull'eccedenza dal limite di €. 85.000 debba partecipare al debito d'imposta sul quale calcolare l'acconto con il criterio storico.

In sostanza l'acconto dovuto sarà quanto segue:

- con il criterio storico: €. 267.000 (cioè il 100% di 252.000 + 15.600)
- con il criterio previsionale: €. 291.600 (cioè il 100% di 252.000 + 39.600)

SOGGETTI “AFFIDABILI” E REDDITO PROPOSTO

Per la determinazione del reddito da proporre, il software “Il Tuo Isa CPB” segue una procedura “a step”, nel senso che:

- partendo dai ricavi/compensi dichiarati nell'anno precedente il biennio
- procede a sommare delle quote di maggiori ricavi/compensi in ragione di quanto previsto dalla Nota metodologica approvata per il biennio.

Biennio 2025-2026: in relazione al prossimo biennio, il DM 28/04/2025

- ✓ ha mantenuto inalterati gli step da applicare
- ✓ limitandosi ad aggiornare i coefficienti presenti in determinate tabelle.

L'art. 14 del decreto Correttivo, intervenendo sull'art. 9 del Dlgs n. 13/2024, introduce una soglia massima di incremento rispetto ai ricavi antecedente al biennio per i contribuenti più affidabili.

In particolare:

- per i contribuenti punteggio Isa pari o superiore a 8 nell'anno precedente il biennio (2024)
- il reddito concordato (e il valore della produzione Irap concordato) **non può eccedere il reddito 2024 “normalizzato” oltre le seguenti soglie:**

Punteggio ISA	% Incremento massimo
10	10%
≥ 9 e < 10	15%
≥ 8 e < 9	25%

- con l'unica eccezione rappresentata dall'applicazione dei “valori di riferimento settoriali”



Nota: in sostanza, il software dovrebbe operare come segue:

- una volta determinato il reddito proposto esattamente come sul biennio 2024-2025
- nel caso di contribuente con ISA 2024 non inferiore a 8 procederà a valutare se il reddito proposto si discosti dal reddito normalizzato 2024 per una percentuale superiore all'incremento massimo.

Ove ciò si verifichi:

- in primo luogo verrà quantificato l'incremento dovuto ai valori di riferimento settoriali
- detratto detto importo del reddito proposto, si tornerà a valutare lo scostamento che, laddove ancora eccedente, comporterà una riduzione del reddito proposto fino a riportare lo scostamento entro i limiti
- a questo punto, al nuovo reddito proposto verrà sommato lo scostamento dovuto ai valori di riferimento settoriali.

Esempio2

Si ponga il caso di un'impresa editoriale (Isa DD35U) che sul 2024:

- abbia ottenuto un livello ISA di 10
- ed abbia dichiarato un reddito normalizzato di €. 300.000, a fronte del quale viene proposto un reddito di €. 325.395 per il 2025.

Inoltre, il mod. ISA 2025 riporta i seguenti dati nell'esito del calcolo dichiarato:

Prospetto Economico:

ICI01501	Ammortamenti	15.000,00
ICI01601	Accantonamenti	0,00
ICI01701	REDDITO OPERATIVO	450.000,00
ICI01801	Risultato della gestione finanziaria	0,00

Informazioni presenti in banca dati

IDF053	Punteggio ISA (impresa) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione	9,64
IDF054	Codice modello ISA (impresa) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione	CD35U
IDF055	Punteggio ISA (impresa) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione	8,88

Base di partenza ("base concordataria") per determinare il reddito proposto risulta l'importo di €. 300.000 (reddito 2024 normalizzato), al quale devono essere apportate le seguenti

1) Misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia

Per il periodo 2024 il punteggio ISA è già pari al massimo di 10; pertanto non vi è alcuna maggiorazione applicabile in ragione del punteggio dei vari indicatori elementari di affidabilità/di anomalia

2) Reddito operativo dell'ultimo triennio

Il software procede a calcolare la **media ponderata** dei "redditi operativi" del triennio 2022-2023:

- ✓ da ponderare in base ai punteggi di affidabilità dei rispettivi anni
- ✓ **escludendo** da tale media i periodi per i quali il **punteggio di affidabilità è inferiore a 8** o che **presentano una redditività negativa** (periodo in perdita fiscale).

Il rapporto tra il **reddito operativo del 2024** (rivalutato col coefficiente di benchmark) e detta media rappresenta un "coefficiente di rivalutazione" da applicare alla base definita nel punto precedente.

Coefficiente di rivalutazione			=	<u>reddito operativo 2024</u> media ponderata	Detto importo non può assumere valori superiori a 1,1 o inferiore a 0,9	Massimo 1,1	Minimo 0,9
--------------------------------------	--	--	---	--	---	-----------------------	----------------------

			Media ponderata			Coeffic. di rivalut. (pari a: 450000/369643) 1,217389
Anno	Punt. ISA	Redd. op.	Somma ISA	Fattori	Media pond.	
2022	8,88	332.306	8,88	2.950.877	(pari a: 10542232/28,52)	
2023	9,64	320.680	9,64	3.091.355		
2024	10,00	450.000	10,00	4.500.000		
			28,52	10.542.232	369.643	

Il coefficiente teorico (1,2173) ecceda il coefficiente massimo (1,1000): va dunque assunto quest'ultimo.

Applicato al reddito dichiarato conduce al seguente incremento: $1,1000 \times \text{€}. 300.000 = \text{€} 30.000$

3) Confronto con valori di riferimento settoriali

La base concordataria precedente deve essere confrontata con il livello di redditività minimo di settore definito negli allegati alla nota metodologica, assumendo la maggiore delle due (il valore di riferimento settoriale opera quale valore minimale del reddito concordatario).

Per le imprese del settore editoriale il valore (denominato "limite_sett") è pari a €. 20.110.

Reddito minimo di settore	20.110	(v. "limite_sett")	} Val. maggiore	330.000
Base concordataria raggiunta	330.000			

Nel caso di specie i valori di riferimento settoriali non influenzano il reddito da proporre; ciò implica il fatto che quest'ultimo non potrà eccedere il reddito 2024 per più del 10%, in applicazione delle nuove limitazioni introdotte dal correttivo.

4) Limite assoluto di incremento

L'incremento della base concordataria delle prime 3 fasi non può eccedere il reddito dichiarato (rigo P04) per più di un massimale, fatto pari ad €. 40.000, rivalutato sulla base della redditività mediana settoriale ("rif_redd", pari a 0,19367 per l'Isa applicato; la rivalutazione del limite assoluto è, dunque, pari a €. 47.747).

	Limite assoluto	Rivalutazione	Limite rivalutato
Limite di incremento	40.000	7.747	47.747
Base concordataria	330.000		
Reddito dichiarato	300.000		
Scostamento	30.000		

Come si notare l'incremento di base concordataria (pari a €30.000) non eccede il **valore massimale** (di 47747); dunque, il presente sta non modifica il reddito da proporre in via di costruzione.

5) Abbattimento del 50% sul 2025

Sul primo periodo di imposta del biennio concordatario opera una riduzione forfettaria degli incrementi calcolati negli stessi precedenti

Reddito concordatario ex ante	330.333	[a]
Reddito dichiarato	300.000	[b]
Maggiore reddito	30.000	[c]

Anno	Abbattim.	Magg. redd. conc.	Redd. concord. ex post
		[d] = [c] x coeff.	[b] + [d]
2025	50%	15.000	315.000
2026	-	30.000	330.000

6) Rivalutazione per proiezioni macroeconomiche

Infine il reddito concordatario determinato negli step precedenti va rivalutato secondo le proiezioni di crescita del PIL italiano per i periodi d'imposta oggetto di concordato, pari a 3,3% per il 2025 ed a 3,1% per il 2026

N.B.: è del tutto evidente che detti coefficienti non risultano aggiornati con la nuova situazione economica a livello internazionale; le stime di crescita indicate risulteranno, a consuntivo, una mera frazione di esse.

I conteggi conducono ai seguenti importi:

Anno	Redd. concordat.	% 1° Rival.	Rival. Econ.	% 2° Rival.	Rival. Econ.	Redd. conc. defin.
2024	315.000	3,30%	10.395			325.395
2025	330.000	3,30%	10.890	3,1%	10.568	351.458

Conclusione

Il reddito proposto dall'Ufficio ai fini del concordato preventivo biennale risulta, dunque, essere pari a:

- €. 325.395 per il periodo d'imposta 2025
- €. 351.458 per il periodo d'imposta 2026.

LIMITE MASSIMO PER I SOGGETTI AFFIDABILI (2° Correttivo)

Lo scostamento rispetto alla percentuale massima può derivare dalla sola applicazione dei valori settoriali di riferimento (p.to 4) sopra

I maggiori ricavi/compensi richiesti in questa fase sono pari a quanto segue:

Ricavi/compensi richiesti al p.to 4)	330.000
Ricavi/compensi richiesti fino al p.to 3)	330.000
Maggiori ricavi/compensi imputabili al p.to 4)	-

Reddito proposto max		Redd. 2024	Scost. max	Totale	Redd. prop. teorico	Reddito da proporre
	per il 2025	300.000	30.000	330.000	325.395	325.395
	per il 2026	300.000	30.000	330.000	351.458	330.000

Conclusione: come si può notare, nel caso di specie:

- il reddito **proposto sul 2025 non ha incontrato alcun abbattimento**
- mentre il **reddito proposto su 2026 è risultato abbattuto da €. 351.458 a €. 330.000.**

Si noti che software Il tuo Isa 2025 CPB deve essere ancora aggiornato con la novità (infatti l'esito propone ancora il reddito non rettificato in applicazione del nuovo limite massimo:

PROPOSTA CPB	Codice Telematico	Descrizione	Valore
		Proposta Concordato Preventivo Biennale ai fini delle imposte sui redditi	
	ICP00101	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	325.395,00
	ICP00201	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026	351.458,00

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB

L'art. 9, co. 1, lett a) del decreto Correttivo ha introdotto due nuove cause di esclusione rispetto a quelle già previste, prevedendo, a partire dal CPB 2025-2026, un **vincolo tra le adesioni di professionisti e le rispettive associazioni professionali/STP** (e società tra avvocati)

In particolare, è disposto che **non può accedere** al CPB il seguente soggetto:

- a) il **contribuente** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente al biennio concordato** (2024, per il CPB 2025-2026)
- dichiara **redditi di lavoro autonomo individuali** (quadro RE) per i quali ha **aderito al CPB 2025-2026**
 - e, contemporaneamente, **partecipa ad un'associazione professionale** (art. 5, co. 3, lett. c), Tuir) **o STP** (art. 10, L. n. 183/2011), nonché ad una "società tra avvocati" (art. 4-bis, L. n. 247/2012) che **non ha aderito al CPB** "per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato"
- b) l'**associazione professionale/STP** (o società tra avvocati) nel caso in cui **non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, anche tutti i soci/associati "professionisti"** (cioè quelli che dichiarano redditi di lavoro autonomo in via individuale).

Si noti che:

- mentre la causa ostativa (per l'accesso dal 2025) per il socio/associato guarda alla situazione dell'associazione/Stp nel periodo d'imposta antecedente (2024)
- quella che opera a carico dell'associazione/Stp guarda alla situazione di tutti i soci (professionisti) nel medesimo periodo d'imposta (2025).

In sostanza, per il socio risulta sufficiente guardare alla dichiarazione già presentata dallo studio associato/Spt, mentre quest'ultima dovrà assicurarsi della preventiva adesione sul medesimo periodo di tutti i soci professioniste per essere sicura di non incorrere nella causa ostativa.

CAUSA DI ESCLUSIONE PER IL SOCIO/ASSOCIATO		Periodi d'imposta			
		2024	2025	2026	2027
Studio associato/STP		No CBP	Si CBP		
Associato/socio	professionista		Causa di esclus.	AmMESSO il CPB 2027-2027	

CAUSA DI ESCLUSIONE PER LO STUDIO ASSOCIATO/STP		Periodi d'imposta			
		2024	2025	2026	2027
Associato/socio 1	professionista	(non opera ancora)	No CBP	Si CPB	
Associato/socio 2	NON professionista		(Non rileva)		
Associato/socio 3	professionista		Si CBP	Si CPB	
Studio associato/STP			Causa di esclus.	Ammesso il CPB 2026-2027	



Decorrenza: le nuove cause di esclusione si applicano a decorrere dall'adesione al CPB 2025-2026 (purché non esercitata prima dell'entrata in vigore del decreto; posto che la pubblicazione del decreto dovrebbe intervenire a breve, troveranno applicazione per tutte le adesioni al biennio 2025-2026)



Nota: andrà chiarito se

- debbano coincidere “i bienni” di adesione al CPB
- oppure sia sufficiente, per evitare la cessazione, che il singolo periodo d'imposta cada in un biennio nel quale entrambi hanno aderito (es.: nel caso di adesione del professionista per il biennio 2024-2025 e di adesione dello studio associato per il biennio 2025-2026, potrebbe non verificarsi la cessazione del CPB per l'anno 2025 per il professionista).

STP: si noti che dal periodo 2024 quasi tutte le STP non saranno più soggetti “non Isa” in quanto la maggior parte dei modelli originariamente destinati ai professionisti prevede la possibilità di esercizio dell'attività in forma di impresa (doppio quadro, F ed H), rimuovendo la relativa causa di esclusione da ISA e la relativa impossibilità di accedere al CPB.

Rimane il fatto che tali soggetti non hanno potuto aderire al CPB 2024-2025 e, pertanto, si configura la causa ostativa per il socio professionista all'accesso al CPB 2025-2026.

NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB

Anche in questo caso, l'art. 9, co. 1, lett b) del decreto Correttivo introduce due nuove cause di cessazione dal CPB all'art. 21 del D.lgs. n. 13/2024, rispetto a quelle già previste, prevedendo che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale:

- a) lett. b-quinquies): il contribuente, che **dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo** (quadro RE), e l'**associazione professionale/STP** (o società tra avvocati) a cui partecipa **non determinano il reddito in base all'adesione al CPB** nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associato/socio
- b) lett. b-sexies): l'**associazione professionale/STP** (o società tra avvocati) e **uno** (o più) **degli associati/soci** che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo (quadro RE) **non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato** nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione/società partecipata.

Le cause di cessazione si devono coordinare con le cause di esclusione, nel senso che:

- mentre queste ultime non permettono l'accesso al CPB fin dall'inizio del periodo d'imposta
- le prime fanno fuoriuscire in corso d'anno un soggetto che legittimamente aveva fatto accesso al CPB dall'inizio del periodo.

Posto il vincolo creato dal legislatore tra l'adesione al CPB dell'associazione professionale/STP rispetto ai singoli associati/soci, appare evidente che, se entrambi i soggetti vi hanno aderito, non si è profilata la causa di esclusione ed entrambi i soggetti si sono obbligati a determinare il reddito sulla scorta del reddito concordato.

Dunque il fatto di non determinare il reddito “in base all'adesione” al CPB può derivare (oltre che da una evidente violazione del contribuente) solo in seguito:

- **alla decadenza od alla cessazione dal CPB per uno di tali soggetti**
- **con riflesso immediato in capo all'altro soggetto.**

Il soggetto cessato/decaduto dal CPB determinerà le imposte sulla scorta del reddito effettivo e ciò comporterà l'esclusione dal CPB dell'altro soggetto (anch'esso tenuto a determinare le imposte sulla scorta del reddito effettivo, non più su quello concordato).

Esempio3

I dott. Rossi e Neri, commercialisti, hanno costituito un'associazione professionale per lo svolgimento della propria attività, avendo mantenuto attiva la propria partita Iva per gli incarichi personali che ricevono (in qualità di sindaco/revisore, quali CTP incaricati dal tribunale, ecc.).

Gli associati si accordano per far aderire l'associazione al CPB 2025-2026, a cui aderiscono anche i singoli associati.

Nel 2026 il socio Neri cessa l'attività per porsi in pensionamento:

- ✓ sul 2026 il contribuente sarà, pertanto, tenuto a rendere imponibile il reddito effettivo da quadro RE
- ✓ con la conseguenza che fuoriuscirà dal CPB
 - anche lo studio associato (ex lett. b-sexies) dell'art. 21)
 - ed il socio Rossi (ex lett. b-quinquies) dell'art. 21).

Esempio4

Nell'Esempio precedente, si ponga ora che nel 2025 l'Agenzia delle entrate contesti al commercialista Neri l'errata compilazione del mod. ISA 2025 (redditi 2024) che abbia comportato un reddito proposto inferiore al 30% rispetto al reddito su cui ha fatto adesione per il biennio 2025-2026.

Anche in questo caso:

- il contribuente decade dal 2025 dal CPB, dovendo dichiarare i redditi effettivi sia sul 2025 che sul 2026
- fuoriusciranno dal CPB per entrambi i periodi del biennio (posto che in entrambi i periodi il socio Neri dichiarerà il reddito effettivo) anche lo studio associato (ex lett. b-sexies) dell'art. 21) ed il socio Rossi (ex lett. b-quinquies) dell'art. 21)



Decorrenza: analogamente alle cause di esclusione, anche le nuove cause di cessazione operano solo dalle adesioni al CPB 2025-2026 (con l'avvertenza che sono escluse le adesioni esercitate prima dell'entrata in vigore del decreto, che, tuttavia, dovrebbe intervenire prima dell'esercizio di qualsiasi adesione).

LA MODIFICA DELLE CAUSE DI DECADENZA DAL CPB

L'art. 22, D.lgs n. 13/2024 prevede la decadenza (per entrambi i periodi di imposta concordatari) al ricorrere di una serie di violazioni, tra cui l'**omesso versamento delle imposte derivanti dal reddito concordato** nel biennio.

A tal fine:

- ➔ fino al biennio 2024-2025 era previsto che:
 - detta violazione non implicava decadenza
 - ove il contribuente procedesse al ravvedimento operoso prima del ricevimento dell'avviso bonario
- ➔ ora, il decreto correttivo sopprime quest'ultima disposizione, sostituendola con la possibilità di rimuovere la causa di decadenza laddove:
 - **entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario**
 - **intervenga "il pagamento di tali somme"** richieste.



N.B.: il lasso di tempo coincide con il nuovo termine introdotto dal 1/01/2025 per il pagamento degli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati o formali.

Nel caso in cui la comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato giunga all'intermediario (in quanto nella relativa dichiarazione ha espressamente accettato detto incarico conferito dal contribuente), il termine dovrebbe risultare ampliato a 90 giorni (nel senso che i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dovrebbero essere riferite alla data in cui l'intermediario comunica al contribuente il ricevimento della comunicazione telematica nei 30 giorni a propria disposizione).

Il tenore della norma porta a ritenere che (salvo diversa futura interpretazione dell'Agenzia):

- ✓ non sia sufficiente il pagamento delle sole imposte "concordatarie", ma sia necessario il pagamento anche delle sanzioni (abbattute a 1/3) e degli interessi richiesti nell'avviso bonario
- ✓ non sia sufficiente ad evitare la decadenza la richiesta di rateazione dell'avviso bonario

La disposizione permetterà il contribuente di attendere l'azione dell'ufficio, senza il timore di incorrere nella decadenza.

Di seguito una rappresentazione grafica che riassume le cause di esclusione, di cessazione e di decadenza, con evidenza della progressione temporale con cui trova applicazione (in rosso le nuove cause istituite dal decreto correttivo).

CPB 2025-2026 - REQUISITI IN INGRESSO, CAUSE DI CESSAZIONE E DECADENZA					
REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE (art. 10 e 11)					Note
2022	2023	2024	2025	2026	(2027, ...)
		Aver applicato gli Isa (assenza di cause di esclusione)			AmMESSo il pagamento fino al sottosoglia entro la data di adesione (31/10)
		Debiti complessivi per atti impos. + cartelle < 5.000 N.B.: non rilevano gli avvisi bonari nè gli atti: a) non scaduti; b) impugnati o ancora impugnabili al 31/12/2024 c) oggetto di rateizzazione/sospensione ante adesione			
		Presentato (se dovuto) il Mod. Redditi (non anche i Mod. Irap/Iva/770)			
		Assenza di condanne (anche a seguito di patteggiamento) per i seguenti reati commessi nel triennio: a) tributari (qualsiasi); b) falso in bilancio; c) riciclaggio/autoriciclaggio			
		Redditi esclusi/esenti > 40% del reddito d'imp./prof.			
		Il Professionista è socio di studio associato/STP che non applica il CPB sul 2025			
			Le studio associato/STP ha tra i soci uno/più professionisti che non applicano il CPB sul 2025	Le studio associato/STP ha tra i soci uno/più professionisti che non applicano il CPB sul 2026	
			Soc. interessata da fus./sciss., conf./cess. d'az. (1) Snc/sas/studio ass.: aumento dei soci/associati (2)		
			Ingresso nel regime forfettario		
CESSAZIONE ("FUORIUSCITA") DAL CPB (art. 21)					
		2024	2025	2026	
			Modifica attività (ISA diverso risp. al 2024)	Modifica attività (ISA diverso risp. al 2024)	
			Cessazione dell'attività	Cessazione dell'attività	

		Lo studio associato/STP di cui è socio il professionista cessa/decade dal CPB 2025-2026	Lo studio associato/STP di cui è socio il professionista cessa/decade dal CPB 2025-2026		
		Per uno/più soci professionisti di uno Studio associato/STP interviene la cessazione/decadenza dal CPB 2025-2026	Per uno/più soci professionisti di uno Studio associato/STP interviene la cessazione/decadenza dal CPB 2025-2026		
			Soc. interessata da fus./sciss., conf./cess. d'az.	Sul 2025 è causa ostativa	
		Nota: non rileva se sia esclusa da Isa sul 2025/2025 (il requisito è richiesto sul solo 2024)			
			Snc/sas/studio ass.: aumento dei soci/associati (2)	Sul 2025 è causa ostativa	
		Ricavi/compensi > 7.746.853	Ricavi/compensi > 7.746.853		
			Ingresso nel regime forfettario	Sul 2025 è causa ostativa	
CAUSE DI DECADENZA (art. 22)					
2022	2023	2024	2025	2026 (2027, ...)	
		Ricavi omessi/costi fittizi > 30% ricavi dich.	Ricavi omessi/costi fittizi > 30% ricavi dich.	Ricavi omessi/costi fittizi > 30% ricavi dich.	(v. apposito Foglio)
		Isa infedele che implica redd. proposto < 30%	Isa infedele che implica redd. proposto < 30%	Isa infedele che implica redd. proposto < 30%	Ravvedibile (v. apposito Foglio)
			Reato tributario (contestazione)	Reato tributario (contestazione)	Ravvedibile
			Omesse dich. IIDD/Irap/Iva/770 Omessa/infedele transmiss. dei corrispett. Mancata esibiz. di doc. in sede di accert. Manomissione del RT	Omesse dich. IIDD/Irap/Iva/770 Omessa/infedele transmiss. dei corrispett. Mancata esibiz. di doc. in sede di accert. Manomissione del RT	
			Dich. Integrativa sul periodo 2024 che implica un diverso reddito proposto		
			Ne IITuolsa2025 (che calcola il reddito proposto sul 2025/2026) sono indicati dati diversi dal Mod. Redditi 2025		
		Al 31/12/2024 opera una causa di esclusione (art. 11)			
			I debiti al 31/12/2024 divengono soprasoglia (per decadenza da rateizz./cancellaz. sospens.)		
				Omesso versamento delle imposte "concordate" se il relativo avviso bonario non è pagato nei 60gg	

Note:
(1) Non rileva se in qualità di dante causa o di avente causa (es: è escluso/fuoriesce dal CPB sia il soggetto conferente che la società conferitaria) - Interpello n. 102/2026
(2) Non è rilevante il subentro di 2/più eredi in caso di decesso del socio/associato.